

BERICAVITA BERICAVITA BE TA BE TA BE TA BE TA BE TA

BERICA ENERGY PF

Contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili ed a premio unico

Il presente Fascicolo Informativo che deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione, contiene:

- Tutela dei dati personali: Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196
- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di Polizza comprensive di Regolamento delle gestione interna separata Bericapital e di Clausola di Rivalutazione
- Glossario
- Modulo di proposta (*)

(*) Il modulo di proposta verrà allegato al presente fascicolo all'atto della sottoscrizione della proposta.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa



BERICA VITA

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA

TUTELA DEI DATI PERSONALI: INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N. 196

Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", (nel testo, per brevità: Codice), Berica Vita S.p.A. (per brevità anche "Società") fornisce le seguenti informazioni.

1. Fonte dei dati personali

Per fornire i prodotti assicurativi richiesti, la Società deve disporre dei dati personali che riguardano la clientela, raccolti direttamente presso la clientela stessa o tramite la rete di vendita in occasione dell'instaurazione del rapporto contrattuale. Tali dati vengono trattati, nel rispetto del Codice, secondo canoni di riservatezza connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa.

2. Finalità del trattamento dei dati

I dati personali e sensibili conferiti dal Cliente sono trattati nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività della Società, con le seguenti finalità:

- a) finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Berica Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) finalità derivanti da obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, ecc.);
- c) finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Berica Vita S.p.A. e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato.

3. Dati sensibili

Con riferimento a specifiche operazioni e prodotti assicurativi, può rendersi necessario il trattamento di dati che la legge definisce "sensibili" in quanto idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche o di altro genere, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Per il trattamento dei dati sensibili il Codice richiede, oltre ad apposita autorizzazione da parte del Garante, una specifica manifestazione di consenso.

4. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento posto in essere da Berica Vita S.p.A. viene realizzato tramite l'ausilio di strumenti elettronici e supporti cartacei.

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Fatta salva la totale autonomia dell'interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.L.vo 196/2003 il consenso dell'interessato non è necessario quando il trattamento dei dati:

1. è effettuato per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
2. è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
3. riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria, stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
4. riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

Per quanto riguarda i punti 1 e 2, qualora l'interessato si rifiuti di conferire i propri dati, non sarà possibile concludere il contratto.

Il consenso è facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso e per il compimento di ricerche di mercato. Pertanto, qualora l'interessato non acconsenta al conferimento degli stessi, ciò non potrà avere effetti ai fini della conclusione del contratto.

6. Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati.

I dati personali possono essere comunicati:

- a) per le finalità di cui al punto 2 lett. a) e b), ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche, Società di Gestione del Risparmio e SIM; consulenti medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UIC, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); a soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o da supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help-desk); studi e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell'interesse della clientela; società di informazione commerciale per rischi finanziari nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.
- b) per le finalità di cui al punto 2 lett. c) a società terze, che hanno stipulato accordi commerciali con Berica Vita S.p.A., specializzate nell'informazione e promozione commerciale, nel marketing, nelle ricerche di mercato, nelle offerte dirette di prodotti e servizi.

In particolare, per le finalità di cui al comma precedente, i dati personali ed eventualmente sensibili, quando necessario, sono necessariamente e sistematicamente comunicati ai seguenti soggetti: banche appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Vicenza, Universo Servizi S.p.A. di Milano, SEC Servizi - Società Consortile per azioni - di Padova. I dati personali comuni e sensibili possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea solo se necessario per finalità di conclusione e gestione contratti, ma non sono soggetti a diffusione. I dati conferiti non saranno oggetto di comunicazione se non nei limiti e secondo le modalità indicate nella presente informativa.

7. Diritti dell'interessato.

L'interessato, ai sensi dell'articolo 7 del Codice, ha diritto di essere messo a conoscenza dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per esercitare i suddetti diritti o per avere ulteriori informazioni, l'interessato può rivolgersi direttamente al Servizio Clienti di Berica Vita, al numero verde 800-21-91-91.

Titolare del Trattamento è Berica Vita S.p.A. - Esercizio attività assicurativa - Sede legale: Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA

SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Berica Vita S.p.A., Impresa di assicurazione sulla vita appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale in Via Btg. Framarin, 18 – 36100 e direzione generale a Vicenza - Italia - Via Mazzini 77/D – cap. 36100. Berica Vita S.p.A. è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona.

1.b) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato BERICA ENERGY PF.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

La durata del presente contratto è pari a 10 anni; alla decorrenza del contratto, l'Assicurato deve avere un'età assicurativa non superiore a 75 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico versato alla decorrenza. L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 5.000,00 euro. Il Contraente ha facoltà di versare in qualsiasi momento premi aggiuntivi per un importo minimo di 1.000,00 euro.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Berica Energy PF è un'assicurazione sulla vita di tipo misto a prestazione rivalutabile ed a premio unico che prevede il pagamento del capitale assicurato rivalutato alla scadenza del contratto ovvero, in caso di premorienza dell'Assicurato, del capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso.

Una parte del premio versato viene trattenuta dalla Compagnia a fronte dei costi gravanti sul contratto pertanto, tale importo non concorre alla formazione del capitale corrisposto alla scadenza, in caso di riscatto o in caso di decesso dell'Assicurato.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto si rimanda al "Progetto esemplificativo delle prestazioni" illustrato nella sezione F della Nota informativa.

L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento del capitale assicurato annualmente rivalutato fino alla data di scadenza ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato verificatosi nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

Opzioni contrattuali

In alternativa alla liquidazione del capitale assicurato in un'unica soluzione, il Contraente può richiedere

- la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita

Garanzie offerte

Il contratto prevede la garanzia di una rivalutazione annua minima pari all'1,50%.

La rivalutazione annua del capitale, una volta attribuita al contratto, risulta acquisita in via definitiva.

In caso di anticipata risoluzione per riscatto, il presente contratto comporta per il Contraente il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dalla Clausola di Rivalutazione, inclusa nelle Condizioni di Polizza.

4. COSTI

L'Impresa al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 5°anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 5°anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni durata del rapporto assicurativo.

Il "Costo percentuale medio annuo" del 10°anno indica di quanto si riduce ogni anno, per ef-

fetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” Gestione interna separata BERICAPITAL

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento della Gestione interna separata Bericapital stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Premio Unico: € 5.000,00
Età: qualunque
Durata: 10 anni

| Anno | Costo percentuale medio annuo |
|------|-------------------------------|
| 5 | 3,25% |
| 10 | 2,10% |

Premio Unico: € 15.000,00
Età: qualunque
Durata: 10 anni

| Anno | Costo percentuale medio annuo |
|------|-------------------------------|
| 5 | 3,05% |
| 10 | 2,06% |

Premio Unico: € 30.000,00
Età: qualunque
Durata: 10 anni

| Anno | Costo percentuale medio annuo |
|------|-------------------------------|
| 5 | 3,00% |
| 10 | 2,05% |

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “BERICAPITAL” negli ultimi anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

| ANNO | RENDIMENTO REALIZZATO DA BERICAPITAL | RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AGLI ASSICURATI | RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI | INFLAZIONE |
|---------|--------------------------------------|--|---|------------|
| 2004(*) | 5,28% | 3,98% | 3,59% | 2,00% |
| 2005 | 4,58% | 3,28% | 3,16% | 1,70% |
| 2006 | 4,18% | 2,88% | 3,86% | 2,00% |
| 2007 | 4,10% | 2,80% | 4,41% | 1,71% |

(*) Rendimento realizzato da BERICAPITAL dal 03/05/2004, data di costituzione del Fondo, al 31/12/2004, non esistono rendimenti storici antecedenti l'anno 2004.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Berica Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

BERICA VITA S.p.A.

Il Presidente



Gian Carlo Forconi

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- Sezione A - Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione
- Sezione B - Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
- Sezione C - Informazioni sulla Gestione Interna Separata
- Sezione D - Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale
- Sezione E - Altre informazioni sul contratto
- Sezione F - Progetto esemplificativo delle prestazioni

A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Berica Vita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione sulla vita, appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni.

Sede legale a Vicenza - Italia - Via Btg. Framarin, 18 - Cap. 36100

Direzione Generale a Vicenza - Italia - Via Mazzini 77/d - Cap. 36100

Recapito telefonico: +39 0444.906811 - fax +39 0444.329363

Sito internet: www.bericavita.it

Indirizzo e-mail: bericavita@bericavita.it

Berica Vita S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2265 del 02.04.2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 09.04.2004. Iscritta al n. 1.00147 dell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto presso l'ISVAP.

La Società di revisione della Compagnia è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede legale in Italia, Via G.D. Romagnosi n. 18/A, 00196 Roma, iscritta al n. 2 Albo Consob.

Berica Vita è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona.

2. Conflitto di Interessi

Il presente contratto è un prodotto di Berica Vita S.p.A., Società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.

A Verona Gestioni S.G.R. S.p.A., di cui Società Cattolica Assicurazioni detiene una partecipazione rilevante, è affidata la delega di gestione della Gestione interna separata BERICAPITAL.

La Società potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Società stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Società stessa. La Società si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

Il collocamento del presente contratto e la gestione della Gestione interna separata "BERICAPITAL" potrebbero comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSE derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al contraente.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del presente contratto è pari a 10 anni; alla decorrenza del contratto, l'Assicurato deve avere un'età assicurativa non superiore a 75 anni.

Il contratto Berica Energy PF è una assicurazione sulla vita di tipo misto a prestazione rivalutabile ed a premio unico che prevede il pagamento del capitale assicurato rivalutato alla scadenza del contratto ovvero, in caso di premorienza dell'Assicurato del capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso.

Una parte del premio versato viene trattenuta dalla Compagnia per far fronte alle spese gravanti sul contratto, dettagliate al punto 8.1.1; ne risulta che il capitale liquidabile alla data del decesso o alla scadenza è il risultato della capitalizzazione dei premi versati al netto di dette spese.

Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente un importo pari alla somma del premio unico versato al momento della conclusione del contratto e degli eventuali premi aggiuntivi, al netto delle spese indicate al successivo punto 8.1.1, maggiorato delle rivalutazioni intervenute a partire dalla decorrenza di ciascun premio e sino alla data di scadenza.

Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente un importo pari alla somma del premio unico versato al momento della conclusione del contratto e degli eventuali premi aggiuntivi, al netto delle spese indicate al successivo punto 8.1.1, maggiorato delle rivalutazioni intervenute a partire dalla decorrenza di ciascun premio e fino alla data di decesso.

Il contratto prevede la garanzia di una rivalutazione annua minima pari all'1,50%. La rivalutazione annua del capitale, una volta attribuita al contratto, risulta acquisita in via definitiva.

4. Premi

Il premio viene versato in un'unica soluzione alla decorrenza del contratto. L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 5.000,00 euro. Il Contraente può versare premi aggiuntivi in qualsiasi momento, purché l'Assicurato sia in vita, per un importo minimo pari a 1.000,00 euro.

Trascorso un anno dalla data di conclusione del contratto è ammessa la facoltà di esercitare il diritto di riscatto del contratto stesso.

Il pagamento del premio va effettuato tramite bonifico bancario da eseguire a favore di BERICA VITA S.p.A. c/c n. 159353 - ABI 5132 - CAB 04601 intestato a Berica Vita S.p.A. presso Banca Nuova Spa, Filiale di PALERMO - Via Vaglica, 22 - 90141 Palermo; Formato IBAN: IT54 P051 3204 6018 1057 0159 353.

Il Servizio Clienti della Compagnia N. Verde 800.21.91.91, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Le prestazioni del presente contratto sono collegate ad una gestione interna separata dalle altre attività della Compagnia denominata "Gestione Separata BERICAPITAL" (o più brevemente BERICAPITAL).

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, la misura di rivalutazione da attribuire al contratto. Essa viene determinata sottraendo dal rendimento medio della gestione interna separata BERICAPITAL, quale definito al punto 4. del Regolamento della gestione stessa, una misura fissa pari a 1,30 punti percentuali.

Il rendimento medio della gestione interna separata BERICAPITAL è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato. Ad ogni anniversario della data di decorrenza viene attribuita al contratto la rivalutazione il cui importo si ottiene moltiplicando il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente,

eventualmente ridotto dei riscatti parziali, per la misura di rivalutazione sopra definita, maggiorato – in caso di versamento di premi aggiuntivi nell'ultimo anno – della rivalutazione che si ottiene moltiplicando i nuovi capitali acquisiti per la misura della rivalutazione calcolata per la frazione di anno che intercorre tra la data di ogni versamento aggiuntivo e la ricorrenza annuale. Le maggiorazioni delle prestazioni attribuite annualmente a titolo di rivalutazione sono definitivamente acquisite e si consolidano di anno in anno. Pertanto, in ciascun anno, il capitale inizialmente assicurato può solo aumentare.

La rivalutazione annua attribuita non può comunque risultare inferiore all'1,50%.

Maggiori informazioni relative alla gestione interna separata sono riportate nella sezione C. Ai fini di una maggiore comprensione delle modalità di riconoscimento del rendimento finanziario nonché delle modalità di calcolo delle prestazioni assicurate, la Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto, uno sviluppo del Progetto Esemplificativo illustrato alla successiva sezione F, elaborato in forma personalizzata ossia in base al premio che il Contraente intende versare sul presente contratto.

6. Opzioni di contratto

Opzioni di rendita

Almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto il Contraente, tramite richiesta scritta, completa della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, può convertire il capitale liquidabile a tale epoca:

- in una rendita annua rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate, da corrispondere finché l'Assicurato sarà in vita;
- in una rendita annua rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate, da corrispondere all'Assicurato finché egli sarà in vita e reversibile successivamente, nella misura del 50% o del 100% a favore del sopravvivate designato, se e fintanto che quest'ultimo resterà in vita.

Qualsiasi opzione di rendita potrà essere esercitata se l'Assicurato alla scadenza del contratto avrà un'età inferiore ad 85 anni e purché l'importo della prima rata di rendita annua sia almeno pari a 5.000,00 euro. La rendita annua di opzione verrà determinata con riferimento all'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto e al sesso, in base alle condizioni ed ai tassi di opzione in vigore a tale epoca.

Nel caso di scelta della rendita reversibile, l'importo della stessa verrà determinato sulla base del sesso e dell'età assicurativa dell'Assicurato e del reversionario designato per il quale valgono gli stessi limiti di età dell'Assicurato alle condizioni e ai tassi in vigore a tale epoca.

Le rendite sopra descritte non potranno essere riscattate durante il periodo di erogazione

La Compagnia si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto, al più tardi 60 giorni prima dell'ultima data utile prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica delle opzioni esercitabili. Detta comunicazione prevede l'impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. Gestione interna separata

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale avente le seguenti caratteristiche:

- a) denominazione della gestione: "BERICAPITAL";
- b) valuta di denominazione: EURO;
- c) finalità di gestione: redditività e rivalutabilità del patrimonio, mediante una diversificazione globale degli investimenti; conservazione e graduale incremento del patrimonio gestito;
- d) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dodici mesi di calendario con-

- secutivi. L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° di gennaio al 31 dicembre;
 e) composizione della gestione al 31 dicembre dell'anno relativo all'ultima certificazione:

| CATEGORIA DI ATTIVITÀ | COMPOSIZIONE AL 31/12/2007 | |
|--|----------------------------|----------------|
| | IMPORTI IN EURO | % |
| Titoli di Stato | 339.840.106 | 62,97% |
| Obbligazioni quotate in euro | 116.890.333 | 21,66% |
| Obbligazioni non quotate in euro | 42.000.000 | 7,78% |
| Azioni quotate in euro | 15.526.538 | 2,88% |
| Altre attività | 5.898.247 | 1,09% |
| Liquidità | 19.531.243 | 3,62% |
| Totale attivi della gestione separata | 539.686.467 | 100,00% |

- f) non è consentito investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza;
 g) stile di gestione adottato: gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità di gestione e con un adeguato livello di diversificazione.

La delega di gestione degli attivi è attualmente stata conferita a Verona Gestioni SGR S.p.A.

La società di revisione che certifica la gestione interna è Reconta Ernst & Young S.p.A.

La gestione BERICAPITAL è disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

Il premio versato al netto delle spese, che corrisponde al capitale assicurato iniziale, viene determinato, prima riducendo il premio versato delle "spese di emissione" (euro 30 per il premio unico iniziale ed euro 15 per i premi aggiuntivi); successivamente, applicando al premio versato, al netto delle spese di emissione, il costo percentuale così come riportato nella seguente tabella.

| | |
|--|------------|
| Spese di emissione prelevate dal premio versato alla decorrenza | 30,00 euro |
| Spese di gestione prelevate dai premi aggiuntivi | 15,00 euro |
| Costo percentuale da applicare a ciascun premio versato al netto delle spese fisse a titolo di spese di acquisizione | 5% |

8.1.2 Costi per riscatto

Il contratto è riscattabile trascorso un anno dalla decorrenza applicando al capitale rivalutato la riduzione percentuale (costo per riscatto) riportata nella seguente tabella.

| RICHIESTA DI RISCATTO EFFETTUATA NEL CORSO DEGLI ANNI | PERCENTUALE DA APPLICARE AL CAPITALE LORDO DI RISCATTO |
|---|--|
| 2° anno | 1,50% |
| 3° anno | 1,00% |
| 4° anno | 0,50% |

Per il riscatto parziale è previsto un costo fisso pari a 30,00 euro.

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

| | |
|--|------------------------|
| Commissione trattenuta annualmente sul rendimento medio realizzato dalla gestione interna separata BERICAPITAL | 1,30 punti percentuali |
|--|------------------------|

9. Regime fiscale

I premi del contratto non sono soggetti ad alcuna imposta

9.1 Tassazione delle somme assicurate

9.1.1 Capitale liquidato in caso di decesso dell'Assicurato

Il capitale corrisposto a seguito di decesso dell'Assicurato è esente da qualsiasi imposta e non concorre nella costituzione del reddito imponibile dei Beneficiari (art. 34 del D.P.R. n. 601/73).

9.1.2 Capitale liquidato in caso di vita dell'Assicurato a scadenza o in caso di riscatto

Le prestazioni liquidate dalla Compagnia in tali casi sono diversamente trattate fiscalmente a seconda che il Beneficiario sia o no un soggetto che esercita attività di impresa. Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa, il capitale liquidato, nella parte eccedente il premio versato, costituisce reddito d'impresa: la Compagnia liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna tassazione sostitutiva. Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non eserciti attività di impresa, il capitale liquidato nella parte eccedente il premio versato costituisce reddito di capitale (articolo 44 comma 1 lett.g-quater del TUIR) soggetto all'imposta sostitutiva del 12,50%, ai sensi dell'articolo 26-ter del D.P.R. n.600/73: la Compagnia, quale sostituto di imposta, procederà quindi alla liquidazione di quanto dovuto al netto di tale imposta.

9.1.3. Rendita di opzione

La rendita percepibile a seguito dell'eventuale esercizio delle opzioni contrattuali illustrate al precedente punto 6, ottenuta convertendo il capitale al netto della tassazione indicata al punto precedente, è soggetta ad un diverso trattamento fiscale a seconda che il Beneficiario sia o no un soggetto che esercita attività d'impresa.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa, la parte di rendita derivante dai rendimenti finanziari riconosciuti dalla Compagnia in fase di erogazione sono considerati redditi d'impresa. La Compagnia liquiderà quindi la rendita senza applicare alcuna tassazione sostitutiva.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che non eserciti attività di impresa, la parte di rendita derivante dai rendimenti finanziari riconosciuti dalla Compagnia in fase di erogazione costituisce reddito di capitale (art. 44 comma 1 lett. g-quinques del TUIR), soggetto all'imposta sostitutiva, attualmente del 12,50%, ai sensi dell'art. 26-ter, del D.P.R. n. 600/73. La Compagnia, quale sostituto d'imposta, liquiderà quindi la rendita al netto di tale imposta.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

10. Condizioni per la sottoscrizione

Il contratto può essere sottoscritto senza alcuna limitazione relativa allo stato di salute, alla professione ed alle eventuali attività sportive dell'Assicurato. Il contratto è stipulabile purché l'Assicurato alla data di decorrenza abbia un'età assicurativa non inferiore a 18 anni né superiore a 75 anni; in ogni caso alla scadenza contrattuale l'età assicurativa dell'Assicurato non deve essere superiore a 85 anni. Per età assicurativa si intende l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno; qualora alla data di decorrenza siano trascorsi sei mesi o più dall'ultimo compleanno, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

11. Modalità di conclusione del contratto

Il contratto si conclude nel momento in cui la Compagnia accetta la proposta del Contraente

emettendo il documento di polizza. Le garanzie sono efficaci dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, a condizione che sia stato versato il premio mediante bonifico bancario effettuato a favore della Compagnia. La decorrenza del contratto, la data di scadenza e la relativa durata sono indicate nel documento di polizza. La Compagnia si riserva comunque la facoltà di emettere la polizza presso gli uffici della Compagnia stessa.

12. Risoluzione del contratto

Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto esercitando il diritto di riscatto totale.

13. Riscatto

Purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può riscattare totalmente o parzialmente il contratto.

Il valore di riscatto totale è uguale al capitale rivalutato fino alla data di esercizio del riscatto diminuito degli importi indicati al punto 8.1.2.

Il capitale rivalutato fino alla data di esercizio del riscatto è pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente rivalutato per la frazione di anno che intercorre tra l'ultima data di rivalutazione e la data di richiesta del riscatto;
- i capitali acquisiti con gli eventuali premi aggiuntivi effettuati dall'ultima ricorrenza annuale, rivalutati per la frazione di anno che intercorre tra la data di ogni versamento aggiuntivo e la data di richiesta del riscatto.

La rivalutazione degli importi di cui sopra verrà calcolata applicando la misura annua di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto. Il riscatto totale risolve il contratto e lo rende nullo e privo di qualsiasi effetto.

Il riscatto parziale può essere richiesto più volte nel corso della durata contrattuale a condizione che il valore richiesto non sia di importo inferiore a 1.000,00 euro ed il capitale assicurato residuo non sia inferiore a 2.500,00 euro. In seguito a tale operazione, il contratto rimane in vigore per il capitale residuo pari al capitale rivalutato fino alla data di esercizio dell'operazione diminuito del riscatto parziale al lordo dei costi per riscatto, e continuerà a rivalutarsi in base alle condizioni descritte nella Clausola di Rivalutazione.

Nei primi anni di durata contrattuale il valore di riscatto potrebbe essere inferiore alla somma dei premi versati per effetto dei costi applicabili al riscatto.

In qualsiasi momento è possibile richiedere alla Compagnia informazioni relative ai valori di riscatto rivolgendosi a:

Berica Vita S.p.A. - Servizio Clienti
Via Battaglione Framarin 18, 36100 Vicenza
Numero Verde 800.21.91.91
fax: 0444/329363
indirizzo e-mail: bericavita@bericavita.it

che si impegna a fornire tale valore entro 10 giorni dalla richiesta.

L'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto è descritta nel Progetto esemplificativo riportato nella sezione F mentre i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato che la Compagnia è tenuta a consegnare al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

14. Revoca della proposta

Il Proponente ha diritto di revocare la proposta di assicurazione finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a: *Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.*

In virtù della revoca della proposta le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno in cui è stata spedita la comunicazione, attestata dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Compagnia rimborserà al Contraente l'eventuale premio corrisposto, con il diritto di trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute, di cui al punto 8.1.1 e quantificate nella proposta.

15. Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dall'impegno preso con la Compagnia entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: *Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.*

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa. La Compagnia rimborserà il premio corrisposto dal Contraente, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto quantificate in 30,00 euro, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione completa della documentazione indicata all'art. 17 delle Condizioni di Polizza.

16. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

In caso di recesso, riscatto, scadenza o decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione indicata all'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.

La richiesta di liquidazione, corredata della suddetta documentazione, deve essere inoltrata alla Compagnia:

– tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:

Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza;

oppure:

– tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente all'Intermediario cui è assegnata la polizza.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali dallo scadere del termine stesso sino alla data di effettivo pagamento a favore degli aventi diritto.

Si ricorda che l'art. 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

17. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

19. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia scrivendo a:

Berica Vita S.p.A. – Ufficio Reclami
Via Battaglione Framarin 18, 36100 Vicenza
Numero Verde 800.21.91.91
fax: 0444/329363
posta elettronica: reclami@bericavita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, telefono 06.42.133.1., corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile

La Compagnia si impegna a consegnare in fase precontrattuale su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata BERICAPITAL e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, tali informazioni sono disponibili sul sito internet: www.bericavita.it.

21. Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni da ogni ricorrenza annuale di contratto un estratto conto contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata BERICAPITAL;
- aliquota del rendimento trattenuta, misura annua di rivalutazione attribuita.

22. Diritto proprio del Beneficiario.

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

24. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) *il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente*
- b) *una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di reda-*

zione del presente progetto, al 4%. Dal predetto tasso di rendimento si applica la commissione trattenuta annualmente come indicato al precedente punto 8.2.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 1,50%
- Età e sesso: qualunque
- Durata: 10 anni

| ANNI TRASCORSI | VERSAMENTO UNICO | VALORI A FINE ANNO | |
|----------------|------------------|---|------------------------|
| | | CAPITALE ASSICURATO E CAPITALE CASO MORTE (*) | VALORE DI RISCATTO (*) |
| 1 | 10.000,00 | 9.613,57 | |
| 2 | | 9.757,78 | 9.611,41 |
| 3 | | 9.904,15 | 9.805,11 |
| 4 | | 10.052,71 | 10.002,45 |
| 5 | | 10.203,50 | 10.203,50 |
| 6 | | 10.356,55 | 10.356,55 |
| 7 | | 10.511,90 | 10.511,90 |
| 8 | | 10.669,58 | 10.669,58 |
| 9 | | 10.829,62 | 10.829,62 |
| a scadenza | | 10.992,06 | |

(*) include la rivalutazione a fine anno

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento contrattualmente garantito, trascorsi 4 anni di durata contrattuale.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Prelievi sul rendimento: 1,30 punti percentuali
- Tasso di rendimento attribuito: 2,70%
- Età e sesso: qualunque
- Durata: 10 anni

| ANNI TRASCORSI | VERSAMENTO UNICO | VALORI A FINE ANNO | |
|----------------|------------------|---|------------------------|
| | | CAPITALE ASSICURATO E CAPITALE CASO MORTE (*) | VALORE DI RISCATTO (*) |
| 1 | 10.000,00 | 9.727,23 | |
| 2 | | 9.989,87 | 9.840,87 |
| 3 | | 10.259,60 | 10.157,00 |
| 4 | | 10.536,61 | 10.483,93 |
| 5 | | 10.821,10 | 10.821,10 |
| 6 | | 11.113,27 | 11.113,27 |
| 7 | | 11.413,33 | 11.413,33 |
| 8 | | 11.721,49 | 11.721,49 |
| 9 | | 12.037,97 | 12.037,97 |
| a scadenza | | 12.363,00 | |


(*) include la rivalutazione a fine anno

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Berica Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

BERICA VITA S.P.A.

Il Presidente



Gian Carlo Forconi

CONDIZIONI DI POLIZZA

ASSICURAZIONE MISTA A PRESTAZIONE RIVALUTABILE ED A PREMIO UNICO DENOMINATA BERICA ENERGY PF

Art. 1 L'oggetto del contratto

Il contratto Berica Energy PF è un'assicurazione sulla vita di tipo misto a prestazione rivalutabile in base al quale la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente le seguenti prestazioni:

Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la Compagnia si impegna a pagare un importo pari alla somma del premio unico versato al momento della conclusione del contratto e degli eventuali premi aggiuntivi, al netto delle spese indicate al successivo art. 4, maggiorato delle rivalutazioni intervenute nel corso della durata contrattuale sino alla data di scadenza.

Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia si impegna a pagare un importo pari alla somma del premio unico versato al momento della conclusione del contratto e degli eventuali premi aggiuntivi, al netto delle spese indicate al successivo art. 4, maggiorato delle rivalutazioni intervenute ulteriormente rivalutato per la frazione di anno che intercorre dall'ultima rivalutazione annuale alla data del decesso.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

I documenti da consegnare alla Compagnia per la liquidazione del capitale assicurato in caso di vita dell'Assicurato a scadenza ed in caso di premorienza dell'Assicurato sono indicati al successivo art. 17.

Art. 2 Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete in merito agli importi assicurati, ai dati nominativi ed anagrafici dell'Assicurato e del Beneficiario nonché a tutti i dati necessari per il pagamento delle prestazioni.

Art. 3 Il premio

Il presente contratto prevede il versamento di un premio corrisposto alla conclusione del contratto stesso. L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 5.000,00 euro. Il Contraente, purché l'Assicurato sia in vita, ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, premi aggiuntivi per un ammontare non inferiore a 1.000,00 euro.

Art. 4 Le spese sul premio

Le spese sono la parte di premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi gravanti sul contratto. La Compagnia preleverà un costo fisso pari a 30,00 euro sul premio unico iniziale a titolo di spese di emissione ed un costo fisso pari a 15,00 euro su ogni premio aggiuntivo a titolo di spese di gestione.

Sul premio residuo preleverà un ulteriore importo a titolo di spese di acquisizione, determinato applicando all'importo del premio versato al netto del costo fisso, una percentuale pari al 5%.

Art. 5 Revoca della proposta

Il Contraente ha diritto di revocare la proposta di assicurazione finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a:

Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

In virtù della revoca della proposta le Parti sono libere da qualsiasi obbligo da esso derivante a partire dalle ore 24 del giorno in cui è stata spedita la comunicazione, attestata dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Compagnia rimborserà al Contraente l'eventuale premio corrisposto, con il diritto di trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute, di cui al punto 8.1.1 e quantificate nella proposta.

Art. 6 La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si conclude e si perfeziona nel momento in cui la Compagnia accetta la proposta del Contraente emettendo il documento di polizza. Esso entra in vigore dalle ore 24 del giorno della conclusione, a condizione che sia stato pagato il premio. La decorrenza del contratto, la data di scadenza e la relativa durata sono indicate nel documento di polizza.

Art. 7 La durata del contratto, i limiti di età dall'Assicurato

La durata del contratto è pari a 10 anni. Il contratto è stipulabile purché l'Assicurato alla decorrenza abbia un'età assicurativa non superiore a 75 anni. Per età assicurativa si intende l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno; qualora alla data di decorrenza siano trascorsi sei mesi o più dall'ultimo compleanno, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

Art. 8 Il diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della richiesta. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, unitamente alla documentazione indicata al successivo art. 17, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio corrisposto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in 30,00 euro.

Art. 9 Il riscatto

Il Contraente, trascorso un anno dalla data di decorrenza, può richiedere il riscatto totale del contratto. Il valore di riscatto totale è pari al capitale rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto diminuito di un importo, determinato come segue:

| RICHIESTA DI RISCATTO EFFETTUATA NEL CORSO DEGLI ANNI | PERCENTUALE DA APPLICARE AL CAPITALE LORDO DI RISCATTO |
|--|---|
| 2° anno | 1,50% |
| 3° anno | 1,00% |
| 4° anno | 0,50% |

Il capitale rivalutato fino alla data di esercizio del riscatto è pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente rivalutato per la frazione di anno che intercorre tra l'ultima data di rivalutazione e la data di richiesta del riscatto;
- i capitali acquisiti con gli eventuali premi aggiuntivi effettuati dall'ultima ricorrenza annuale, rivalutati per la frazione di anno che intercorre tra la data di ogni versamento aggiuntivo e la data di richiesta del riscatto.

La rivalutazione degli importi di cui sopra verrà calcolata applicando la misura annua di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.

Il Contraente, in qualsiasi momento, ha anche la facoltà di effettuare riscatti parziali, con le stesse modalità del riscatto totale, a condizione che il valore richiesto non sia di importo inferiore a 1.000,00 euro ed il capitale assicurato residuo non sia inferiore a 2.500,00 euro. In seguito a tale

operazione, il contratto rimane in vigore per un capitale assicurato residuo pari al capitale rivalutato fino alla data di esercizio del riscatto, diminuito del riscatto parziale, al lordo dei costi per riscatto.

Il capitale assicurato residuo continua a rivalutarsi secondo quanto previsto dalla Clausola di Rivalutazione.

Ogni riscatto parziale prevede un costo fisso di liquidazione pari a 30,00 euro.

Le richieste di riscatto dovranno essere effettuate per iscritto, ed inviate alla Compagnia stessa tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

La Compagnia corrisponderà al Contraente il valore di riscatto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta, con la documentazione indicata al successivo art. 17.

Art. 10 Le opzioni in rendita.

Almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto il Contraente, tramite richiesta scritta inviata alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente alla documentazione indicata al successivo art. 17, può convertire il capitale liquidabile a tale epoca:

- in una rendita annua rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- in una rendita annua rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate, da corrispondere all'Assicurato finché egli è in vita e reversibile successivamente, nella misura del 50% o del 100%, a favore del sopravvivate designato, se e fintanto che quest'ultimo resta in vita, purché l'importo della prima rata di rendita annua sia almeno pari a 5.000,00 euro.

La richiesta di conversione in rendita potrà essere esercitata se l'Assicurato alla scadenza del contratto avrà un'età non superiore ad 85 anni e dovrà essere corredata di certificato di nascita dello stesso.

La rendita annua di opzione verrà determinata con riferimento all'età assicurativa ed al sesso dell'Assicurato alla scadenza del contratto, in base alle condizioni ed ai coefficienti di conversione in vigore a tale epoca. Nel caso di scelta della rendita reversibile, la richiesta dovrà essere corredata anche dal certificato di nascita della seconda testa assicurata per la quale valgono gli stessi limiti di età dell'Assicurato. La rendita annua verrà determinata sulla base del sesso e dell'età assicurativa dei due Assicurati, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore a tale epoca.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

Art. 11 I prestiti

A fronte della presente polizza non possono essere concessi prestiti.

Art. 12 La cessione del contratto

In conformità a quanto disposto dall'art. 1406 del Codice Civile, il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia viene a conoscenza dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione sulla polizza o su appendice. La Compagnia, secondo quanto disposto dall'art. 1409 del Codice Civile, può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 13 Il pegno

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Compagnia ha notizia dell'avvenuta costituzione in pegno tramite comunicazione scritta. In tale momento la Compagnia deve effettuare la relativa annotazione sulla polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile, la Compagnia può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 14 Il vincolo

Il Contraente può vincolare le somme assicurate. Al ricevimento della comunicazione della costituzione di vincolo, che dovrà essere indirizzata alla Compagnia, firmata dal Contraente ed effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento, Berica Vita S.p.A. effettua la relativa annotazione su apposita appendice. Tale atto è efficace nel momento in cui la Compagnia riceve la notizia della costituzione del vincolo.

Art. 15 I Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia, di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere comunicate alla Compagnia, per iscritto o disposte per testamento.

Art. 16 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

Per tutti i pagamenti della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto:

- tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a:
Berica Vita S.p.A. - Via Btg. Framarin, 18 - 36100 Vicenza

oppure:

- tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare alla Compagnia tramite l'Intermediario cui è assegnata la polizza.

I suddetti documenti, nei diversi casi previsti, sono i seguenti:

- per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale di polizza con eventuali appendici.
- per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto:
 - richiesta di riscatto firmata dal Contraente;
 - originale di polizza con eventuali appendici.
- per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:
 - richiesta di liquidazione del capitale firmata dai Beneficiari;
 - originale di polizza con eventuali appendici;
 - certificato di morte (con indicazione della data di nascita);
 - copia autentica del testamento o, in mancanza dello stesso, atto notorio o dichiarazione sostitutiva (nel caso in cui il capitale da liquidare sia inferiore a euro 50.000,00) dove risulti che l'Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità giuridica degli eredi;
 - elenco completo corredato da codice fiscale ed indirizzo di tutti i Beneficiari della polizza;
- per i pagamenti conseguenti alla liquidazione del capitale alla scadenza:
 - richiesta firmata dal Contraente;
 - originale di polizza con eventuali appendici;

- per l'esercizio delle opzioni e i pagamenti conseguenti:
 - richiesta firmata dal Contraente con indicazione dell'opzione scelta;
 - per l'opzione rendita reversibile indicazione del sesso e della data di nascita del reversionario designato e certificato di nascita dello stesso;
 - originale di polizza con eventuali appendici.

In caso di smarrimento dell'originale di polizza, il Contraente potrà richiederne una copia o dovrà consegnare un'autocertificazione attestante lo smarrimento. Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente. I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione del Contraente o dei beneficiari. È quindi richiesta anche l'indicazione delle coordinate bancarie (ABI, CAB, n. c/c) o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento. La Compagnia esegue la liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Art. 17 Le tasse e le imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 18 I riferimenti a norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

Art. 19 Il Foro competente

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di contratti il cui capitale si rivaluta in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata BERICAPITAL, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono un adeguamento delle prestazioni legato al rendimento di BERICAPITAL.

A. Misura annua di rivalutazione

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede la ricorrenza annuale del contratto, la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto. Essa viene determinata sottraendo al rendimento medio della gestione separata BERICAPITAL una misura fissa pari a 1,30 punti percentuali. Il rendimento medio della gestione separata BERICAPITAL, quale definito al punto 4 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente alla ricorrenza annuale di riferimento.

In ogni caso la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto non può essere inferiore all'1,50%.

B. Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. La rivalutazione avviene aggiungendo al capitale assicurato gli interessi calcolati in base alla misura annua di rivalutazione definita al precedente punto A della Clausola di Rivalutazione, più in particolare:

- il capitale maturato alla ricorrenza annuale precedente viene aumentato di un importo che si ottiene moltiplicando lo stesso per la misura annua di rivalutazione;
- all'importo così ottenuto vengono sommate le rivalutazioni, relative ai capitali derivanti dai premi aggiuntivi eventualmente versati nell'ultimo anno, ottenute moltiplicando ciascuno di detti capitali per la misura annua di rivalutazione ridotta in pro-rata per il periodo dell'anno che intercorre tra la data del versamento e la ricorrenza annuale.

In caso di decesso dell'Assicurato o di liquidazione per riscatto, il capitale maturato alla ricorrenza annuale precedente viene rivalutato pro-rata fino alla data del decesso o riscatto, utilizzando la misura annua di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese in cui è avvenuto il decesso o il riscatto. In caso di riscatto parziale, alla prima rivalutazione annuale successiva a tale evento, il capitale assicurato residuo verrà rivalutato pro-rata per il periodo di tempo trascorso dalla data di richiesta del riscatto.

Gli aumenti del capitale assicurato e la misura annua di rivalutazione vengono comunicati al Contraente ad ogni ricorrenza annuale del contratto.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA BERICAPITAL

1. Berica vita S.p.A. istituisce una speciale forma di gestione degli attivi, separata da quella delle altre attività della Compagnia, con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e ad eventuali successive disposizioni. Essa viene contraddistinta con il nome BERICAPITAL.
Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di BERICAPITAL.
2. La gestione di BERICAPITAL è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione Contabile iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D. lgs. 24/02/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di BERICAPITAL al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a BERICAPITAL, il rendimento medio di BERICAPITAL realizzato nell'esercizio, quale descritto al seguente punto, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche, quale descritta al punto 1.
3. L'esercizio di BERICAPITAL da sottoporre a certificazione coincide con l'anno solare.
4. All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di BERICAPITAL realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario di BERICAPITAL al valore medio degli investimenti di BERICAPITAL.
Per risultato finanziario di BERICAPITAL si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da BERICAPITAL compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti, degli onorari dovuti alla Società di revisione per le attività di certificazione e pubblicazione del rendimento.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in BERICAPITAL e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in BERICAPITAL per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio degli investimenti di BERICAPITAL si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di BERICAPITAL. La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di BERICAPITAL.
5. La Compagnia si riserva di apportare al punto 4 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

PAGINA
INTENZIONALMENTE
BIANCA

GLOSSARIO

Nel presente documento sono contenute e esplicate tutte le terminologie tecniche specifiche di un contratto sulla vita o di capitalizzazione con partecipazione agli utili.

Il documento è suddiviso in cinque parti:

1. definizioni generali, ossia termini che sono utilizzati generalmente nelle polizze vita;
2. definizioni relative alla polizza;
3. definizioni relative al premio, ossia varie terminologie adottate per definire il premio, alle modalità di versamento e alle componenti in cui il premio può essere scomposto;
4. definizioni relative alle prestazioni e alle garanzie delle polizze vita;
5. terminologia relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazioni agli utili

1. Definizioni generali

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Compagnia.

Condizioni Contrattuali

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione e che riguardano tutti gli aspetti del contratto.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente e dall'Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente e l'Assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto, recedere dallo stesso o ridurre le prestazioni in funzione della gravità delle inesattezze od omissioni.

Differimento (periodo di)

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

Diritti (o addizionale) di frazionamento

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tenere conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica
- nota informativa;
- condizioni contrattuali (o di polizza), comprensive del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- glossario;
- modulo di proposta

Durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento premi previsto dal contratto stesso.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Società, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Impignorabilità e inesquestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei Progetti personalizzati da parte della Compagnia

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.

Perfezionamento del contratto

Momento in cui il contratto viene concluso.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Proroga

Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.

Questionario sanitario

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dell'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Riattivazione

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riduzione

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società ad erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Tassazione ordinaria

Determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.

Trasformazione

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

2. Definizioni relative alla polizza**Contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Contratto (di capitalizzazione)

Contratto con il quale la Società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza caso morte (o in caso di decesso)

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso della durata contrattuale, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

Polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata.

Polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizza mista

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita

vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Compagnia ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia stessa.

3. Definizioni relative al premio

Premio aggiuntivo (o estemporaneo)

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio annuo

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio complessivo (o lordo)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Premio di riferimento

Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri titoli rilevanti per le condizioni contrattuali.

Premio di tariffa

Somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio periodico

Premio versato all'inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può variare di periodo in periodo secondo l'andamento di indici predeterminati.

Premio puro

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

Premio rateizzato o frazionato

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più parte da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

Premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in unica soluzione alla Società al momento della conclusione del contratto.

Premio unico ricorrente

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota o frazione di prestazione assicurata.

Sconto di premio

Operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi, di fatto, una maggiorazione delle presta-

zioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla Società stessa.

Sovrappremio

Maggiorazioni di premio richiesta dalla Società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Tasso di premio

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

4. Definizioni relative a prestazioni e garanzie

Garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Prestazioni in caso di sopravvivenza

Bonus a scadenza (o terminal bonus o bonus di fedeltà)

Bonus riconosciuto dalla Società al contratto sotto forma di maggiorazione della prestazione assicurata, secondo misure prefissate nelle condizioni contrattuali, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati pagati i premi pattuiti.

Garanzia di rendimento a scadenza

Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.

Pagamento di somme periodiche

Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

Prestazione a scadenza

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione del/i premio/i versato/i al netto dei costi.

Rendita differita certa e poi vitalizia

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita certa per un numero prefissato di anni, e successivamente di una vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita differita reversibile

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o più persone finché questa o queste sono in vita.

Rendita immediata certa e poi vitalizia

Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita immediata reversibile

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona finché questa è in vita.

Rendita temporanea differita

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita per un numero prefissato di anni e comunque finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia differita

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Prestazioni in caso di decesso**Controassicurazione dei premi**

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'Assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.

Controassicurazione speciale

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento di una somma predeterminata commisurata ai premi versati o al capitale assicurato.

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

Capitale in caso di decesso (termine fisso)

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario alla scadenza del contratto.

Rendita vitalizia immediata in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento immediato al Beneficiario di una rendita vitalizia da corrispondere finché il Beneficiario è in vita.

Altre prestazioni e garanzie**Garanzia complementare infortuni**

Copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio o incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

Rendita vitalizia in caso di invalidità

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, pagamento di una rendita vitalizia da corrispondere dal momento del riconoscimento dello stato di invalidità, finché l'Assicurato è in vita.

Opzioni contrattuali**Differimento del capitale a scadenza**

Facoltà offerta al Contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per un certo numero di anni.

Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile

periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata al momento della conversione, finché questa è in vita.

Opzione da rendita vitalizia in rendita certa e poi vitalizia

Conversione alla scadenza del contratto della rendita vitalizia pagabile periodicamente in una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da rendita vitalizia in rendita reversibile

Conversione alla scadenza del contratto della rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita in una rendita vitalizia da corrispondersi finché l'Assicurato è in vita e, al momento del decesso pagabile in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata al momento della conversione finché questa è in vita.

Proroga

Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.

5. Terminologia specifica relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazione agli utili

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.

Composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Compagnia di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione

separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Compagnia al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Società di revisione

Società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.



BERICA VITA

Berica Vita S.p.A.

Via Btg. Framarin n.18 - 36100 Vicenza - Capitale Sociale € 31.000.000 - P. IVA, Cod. Fiscale e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 03096340249
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2265 del 02.04.2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 09.04.2004
Iscritta al n. 1.00147 dell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto presso l'ISVAP - Impresa soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona

